



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO
DEI CONSIGLI DI FRAZIONE
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del)

TITOLO I

Istituzione e Sedi

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni, il loro funzionamento e le rispettive competenze.
3. Il Consiglio di Frazione non ha personalità giuridica.

Art. 2

Organi della frazione

1. Sono organi della frazione:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente.
2. Sono istituiti due Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale:
 - Consiglio di frazione del Capoluogo di Spezzano della Sila;
 - Consiglio di Frazione di Camigliatello Silano, che comprende anche le località di Moccone, Croce di Magara, Campo San Lorenzo, Molarotta, Guzzolini, Collelungo, Cupone.

ARTICOLO 3

Sede del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale.
2. Le sedi, oltre alle riunioni del Consiglio di frazione, potranno essere utilizzate per la convocazione di pubbliche assemblee della cittadinanza della frazione.
3. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvederà a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II

Composizione, nomina e funzionamento

Art. 4

Composizione del Consiglio di frazione

1. Ogni Consiglio di frazione si compone di n. 7 consiglieri.
2. I consiglieri sono individuati dai componenti i gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale e così suddivisi: 4 consiglieri per la maggioranza e 3 consiglieri per la minoranza.
3. A seguito dell'individuazione, il consiglio comunale seguirà a prenderne atto tramite delibera dei componenti il Consiglio di Frazione.
4. Il Sindaco, con manifesti da affiggere per 15 giorni nell'Albo pretorio, nelle sedi di associazioni e nei locali pubblici, comunicherà ai cittadini i nomi degli eletti nei consigli di frazione.

Art. 5

Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione

1. Ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 16 anni d'età residente nella frazione ed ogni cittadino straniero, che, regolarmente soggiornante in Italia, abbia il medesimo requisito dell'età e risieda nella frazione può essere nominato alla carica di consigliere di frazione.
2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:
 - coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.lgs. 267/2000.
 - i Deputati e i Senatori;
 - i Consiglieri regionali e provinciali;
 - i Consiglieri e gli Assessori comunali di Spezzano della Sila;
3. Nella nomina dei consiglieri di frazione va tenuto conto del criterio della pari opportunità tra i sessi.

Art. 6

Nomina e durata in carica dei consigli di frazione

1. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, previo accertamento dei requisiti di cui all' art. 5 del presente regolamento.
2. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi Consigli di frazione.
3. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata per n. 3 sedute consecutive, di uno o più consiglieri, il Consiglio Comunale, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri secondo le norme degli art. 4 e 5 del presente regolamento.
4. I consiglieri di frazione essendo componenti di un organo facoltativo con funzione consultiva non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 7

Funzionamento dei Consigli di frazione

1. Le sedute del Consiglio di frazione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La prima convocazione del consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio ogni volta che lo richieda un terzo dei componenti e, comunque, almeno due volte l'anno.
3. Durante la prima seduta il Consiglio di frazione incarica tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Segretario che provvede alla redazione dei verbali delle sedute che sottoscrive insieme al Presidente.
4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di frazione esercitando il diritto di parola ma senza influire sulle decisioni che vengono trascritte nel verbale, i Consiglieri comunali di Spezzano della Sila ed i componenti la giunta comunale.

5. Il Consiglio di frazione, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione nel corso della prima seduta eleggono, al proprio interno il Presidente e della elezione ne danno atto nel verbale. Tale ruolo fino alla nomina viene ricoperto dal consigliere più anziano..
2. Il Presidente, presiede le assemblee coordina e verifica gli interventi e trasmette il verbale all'amministrazione comunale.

Art. 9

Compiti del Presidente del Consiglio di frazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione, rappresenta il Consiglio di frazione e riferisce al Sindaco ed ai singoli assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.
2. Rappresenta il Consiglio di frazione quando viene chiamato dal consiglio comunale o dalle commissioni su singoli problemi della frazione.

Art. 10

Diritto all'informazione

I componenti del consiglio di frazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, se ed in quanto utili all'espletamento del loro mandato, nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

TITOLO III

Le funzioni

Art. 11

Funzioni del Consiglio di frazione

- 1- Il Consiglio di Frazione ha facoltà di formulare al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale proposte atte a consentire la valorizzazione delle realtà sociali, culturali ed economiche e ambientali della propria Frazione purché tali proposte non siano in contrasto con le scelte programmatiche di carattere generale già approvate dal Consiglio Comunale e non siano lesive degli interessi delle altre Frazioni.
2. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:
 - svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa nei riguardi dell'amministrazione comunale;
 - esercita funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'amministrazione comunale interessanti le singole frazioni;
 - attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

Art. 12

Funzioni consultive

1. Il Consiglio di frazione esprime proprio parere consultivo e non vincolante sulle proposte di deliberazioni dell'amministrazione comunale, concernenti:
 - a) l' utilizzo dei centri civici e delle strutture comunali;
 - b) la promozione ed il sostegno delle forme associative;
 - c) la collaborazione alle attività promosse dalle associazioni, dagli organi della gestione sociale, della scuola;
 - d) la bozza bilancio di previsione;
 - e) lo schema dei programmi triennali delle opere pubbliche;
 - f) gli strumenti di pianificazione urbanistica: PSC, PAO, RUE e progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche.

Art. 13

Tempi e modi della consultazione

1. La consultazione di cui all' articolo precedente, avviene, di norma, prima dell' adozione del provvedimento finale, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Sindaco;
2. Se il parere non viene fornito o non viene presentato entro il termine fissato l'amministrazione adotterà l'atto deliberativo conseguente, prescindendo da ogni altra forma di consultazione.

Art. 14

Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
 - realizzazione di opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall' amministrazione
 - individuazione delle priorità per la realizzazione di interventi nelle singole frazioni.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione i settori dell'amministrazione Comunale interessati formulano piani di interventi che verranno discussi con il Consiglio di frazione.

Art. 15

Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione, possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse di norma entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 16

Funzioni di verifica

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il responsabile di settore competente.

Art. 17

Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 18

L'Assemblea di frazione

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione e viene promossa dal Consiglio di frazione ogni volta che sia ritenuta necessaria, nelle forme e nei modi più opportuni, in relazione alle proprie competenze.

2. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione deve tenere in considerazione.

3. Il Consiglio di frazione, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

Art. 19

Sito internet

1. Al Consiglio di Frazione deve essere riservato adeguato spazio all'interno del sito internet istituzionale del Comune, da utilizzare secondo le indicazioni del Consiglio di Frazione.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al regolamento del Consiglio Comunale e alle norme ordinamentali in vigore.